

DOCUMENTO DI LAVORO PROPOSTE DI RIFORMA COSTITUZIONALE

Le Regioni, valutata la bozza di disegno di legge costituzionale proposta dal Governo, ritengono certamente positiva la scelta di trattare in un unico contesto di riforma e in un unico testo normativo la trasformazione del Senato e la riscrittura del Titolo V.

In questo spirito, le Regioni intendono ribadire aspetti essenziali per il sistema regionale di cui la Riforma deve tenere conto, garantendo l'effettiva partecipazione dei territori alla legislazione nazionale. Il presente documento rappresenta le linee fondamentali che le Istituzioni regionali intendono fornire come contributo al Governo sulla proposta di Riforma costituzionale. Si riservano nella fase successiva di declinarle in proposte puntuali.

Sulla composizione del Senato:

Le Regioni concordano:

- A. sull'opportunità di conservare il nome di Senato delle Regioni e delle Autonomie;
- B. sulla previsione di una partecipazione di diritto di rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali: Presidenti di Regione e Sindaci dei capoluoghi di Regione e di componenti eletti dai Consigli regionali tra i propri componenti e dal collegio di sindaci. I rappresentanti dei Consigli regionali saranno individuati ed eletti dai Consigli secondo le procedure di Legge;
- C. sull'opportunità che la ripartizione dei seggi sia parametrata alla popolazione delle Regioni, garantendo per tutte le Regioni, anche le più piccole, la componente eletta dai Consigli regionali al proprio interno e dal Collegio dei Sindaci;
- D. sulla quota paritaria di eletti dai Consigli regionali e dai collegi dei sindaci;
- E. sulla previsione che il mandato degli eletti sia agganciato alla durata degli organi ai quali appartengono;
- F. sulla non condivisione dell'integrazione del Senato con membri nominati. Il numero elevato di senatori nominati per gli alti meriti nel campo scientifico, artistico e sociale non solo è stridente con la nuova conformazione del Senato, ma potrebbe alterare la formazione delle maggioranze in seno alla Camera alta, anche in considerazione della composizione numerica ridotta.

Sulle competenze del Senato:

Le Regioni ritengono indispensabile e condividono il superamento del bicameralismo paritario. Tuttavia, al fine di rafforzare le competenze del Senato, occorre consentire che eserciti concrete funzioni di riequilibrio tra le competenze dello Stato e delle Regioni, anche allo scopo di superare il conflitto costituzionale che ha caratterizzato questi anni e che la stessa proposta del Governo gli assegna.

Si dovrebbe prevedere:

- A. la maggioranza assoluta della Camera per tutti i disegni di legge, necessaria per superare il dissenso espresso dal Senato;
- B. la previsione di una legge bicamerale avente ad oggetto la definizione del contenuto specifico delle materie e delle funzioni, sul modello di altri ordinamenti che praticano modelli costituzionali federali, regionalizzati e/o autonomisti, definendo tempi certi che garantiscono un iter celere del procedimento legislativo (nei quali lo sforzo di identificazione delle sfere di competenza propria dello Stato e delle Regioni è pervenuto ad un notevole livello di specificazione);
- C. l'introduzione di una Commissione bicamerale, da prevedere già nella stessa Carta costituzionale, in sede redigente, che operi nel "cuore" del procedimento legislativo, definendo tempi certi e celeri;
- D. l'ampliamento della competenza anche alle funzioni ispettive (poteri di interpellanza e interrogazione).

Organizzazione del Senato:

Per le Regioni è indispensabile corrispondere agli obiettivi che lo stesso Governo intende realizzare attribuendo al Senato il ruolo di assemblea di rappresentanza dei territori e di raccordo tra tutte le Istituzioni rappresentative.

Una volta garantito che il Senato si articolerà per gruppi di rappresentanza delle comunità regionali, sarà il regolamento del Senato ad individuare gli specifici casi di voto unitario e il bilanciamento degli equilibri alla tipologia di decisioni per le quali sarà indispensabile ricorrere a tale modalità di voto.

Sarà necessario, inoltre, modificare la proposta del Governo prevedendo la figura del Presidente e demandando al regolamento la disciplina delle modalità di elezione e la durata.

Sulla riforma del Titolo V:

Le Regioni, nella convinzione che un elenco di materie concorrente sia necessario per un esercizio coordinato delle diverse competenze legislative ritengono possibile accedere alla proposta del Governo di superare la legislazione concorrente prevedendo, tuttavia, un rafforzamento delle controgaranzie.

Nel merito sarà indispensabile:

- A. ridefinire le competenze esclusive statali del II comma dell'articolo 117: in particolare con riguardo all'urbanistica, all'ordinamento degli enti locali, al procedimento amministrativo e alla protezione civile, nonché al coordinamento della finanza pubblica, richiamando una competenza statale circoscritta alla definizione di una disciplina generale;
- B. prevedere una elencazione di massima della legislazione residuale regionale che tra le altre richiami la competenza in materia di finanza locale, di mercato e di politiche del lavoro, di organizzazione dei servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di protezione civile, di governo del territorio e urbanistica, di pianificazione del territorio, coordinamento della finanza locale e competenza su enti intermedi e forme associative dei comuni;
- C. proceduralizzare la clausola di salvaguardia con un voto favorevole preventivo del Senato;
- D. prevedere anche l'iniziativa della Regione per l'attribuzione di materie o funzioni di competenza statale;
- E. prevedere che nelle materie di cui alle lettere p) ed m) del 117, II comma, la potestà regolamentare è esercitata previa intesa con il Senato.

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano si condivide il rispetto di quanto previsto negli statuti speciali. Più specificamente, è opportuno che la riforma sia corredata di una clausola di salvaguardia della specialità, che faccia espressamente salve le materie di competenza primaria, concorrente ed integrativo-attuativa enumerate dagli statuti speciali, estendendo alle autonomie speciali solo le norme di maggior favore, come fu fatto con la riforma del titolo V del 2001.

Vasco Errani

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Eros Brega

Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

Roma, 27 marzo 2014